

Riteniamo di fare cosa gradita informando che la Regione Campania ha provveduto ad emettere il dispositivo che agevola l'acquisto degli alimenti senza glutine nella propria Regione - allungando i tempi di validità del buono – e permette ai celiaci, che si trovano attualmente fuori dalla propria residenza, di poter utilizzare il buono nella zona di domicilio. Le modalità sono specificate all'interno del documento stesso.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

Oggetto: Buoni alimenti speciali per pazienti celiaci compresa la variante della dermatite erpetiforme – Emergenza COVID-19- .

Al fine di far fronte all'emergenza da COVID-19 e garantire l'assistenza ai pazienti affetti da morbo celiaco compreso la variante delle dermatite erpetiforme residenti in Regione Campania, si consente la spendibilità al momento dei buoni per alimenti speciali destinati agli stessi inerenti ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 fino alla fine del mese successivo, quindi per il mese di Marzo 2020 fino al 30 Aprile 2020, per il mese di Aprile 2020 fino al 31 Maggio 2020 e per il mese Maggio 2020 fino al 30 Giugno 2020.

Inoltre, alla luce del DPCM 22 Marzo 2020 (GU n. 76 del 22-3-2020), che ha soppresso la possibilità ai cittadini di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, si dà la possibilità agli assistiti presenti in Regione Campania ma residenti o domiciliati in altre di poter spendere i propri buoni, previa richiesta di autorizzazione da parte della Azienda Sanitaria Locale di residenza degli stessi.

A tal fine, la farmacia o il punto vendita celiachia dovrà comunicare a mezzo mail al Dipartimento Farmaceutico della propria ASL territorialmente competente la richiesta di fornitura pervenuta da assistito residente o domiciliato fuori regione.

La ASL territorialmente competente, dovrà riscontrare nel più breve tempo possibile quanto comunicato dalla ASL di residenza o del domicilio dell'assistito alla farmacia o punto vendita richiedente.

La farmacia o il punto vendita, se ricevuto esito positivo potrà erogare la prestazione e chiedere in pagamento alla ASL territorialmente competente la spesa sostenuta secondo le procedure amministrative in essere, avendo cura di evidenziare la spesa relativa agli assistiti residenti o domiciliati in altre regioni e per singola regione, così da consentire alla ASL di richiedere la compensazione della spesa sostenuta.

Si comunica in fine che, nelle more di una revisione dei processi amministrativi relativamente alla compensazione economica degli importi dei buoni celiachia da parte degli esercizi commerciali autorizzati e convenzionati con le ASL di residenza degli assistiti è concesso nel periodo emergenziale a questi ultimi di chiedere il pagamento alla propria ASL di residenza territoriale anche dei importi relativi ai buoni erogati per assistiti residenti in ASL della Campania diverse da quella di pertinenza.

Gli esercizi commerciali nella richiesta di pagamento mensile (documenti probatori alla fattura) dovranno fornire alla ASL di pertinenza i buoni erogati per assistiti di altre ASL suddivisi per ciascuna di essa, così da favorire le misure compensative economiche tra le ASL campane.

Gli esercizi commerciali dovranno fornire inoltre a mezzo mail al Dipartimento Farmaceutico della ASL di competenza territoriale e con la quale sono convenzionati, copia delle convenzioni in corso di validità sottoscritte con le altre ASL.

Vista l'importanza dell'oggetto e delle procedure citate, si chiede alle SS.LL. di dare massima diffusione della presente comunicazione e di porre in essere tutte le procedure necessarie al fine di adempiere celermente a quanto sopra riportato.

Il Dirigente UOD 06

Il Direttore Generale